

Milano, 18 settembre 2024

Al personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Al sito

Oggetto: divieto di fumo

PREMESSA

Com'è evidente, la scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni disciplinano il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto "ITSOS Albe Steiner" e la loro applicazione riguarda i dipendenti, gli alunni e chiunque frequenti, a vario titolo, i locali della scuola.

Si elenca di seguito la normativa vigente in materia di fumo:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico

- Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5/10/1976
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.2001
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Art. 6 del Decreto legge n. 32 del 3 Marzo 2003
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/12/2003
- Legge 16/01/2003 n.3 art.51
- Accordo Stato-Regioni del 24/7/2003
- Accordo Stato Regioni del 16/12/2004
- Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004
- Legge finanziaria 2005
- Circolare del Ministero della Sanità del 14 gennaio 2005
- Circolare del Ministero della Sanità del 25 gennaio 2005
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute
- Art. 1, comma 189 della legge n. 311 del 30.12.2004
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- In ultima istanza, Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 , Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente quanto segue:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale. 3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

In tale contesto, al fine di promuovere comportamenti rispettosi della salute individuale e collettiva e della legalità, si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo che, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, acquista ulteriore significato e valenza in quanto connesso con i temi dell'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, del rispetto della propria e dell'altrui persona e delle corrette relazioni umane e sociali.

Ai sensi del DL 104/2013, il divieto di fumo nelle scuole vige, infatti, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto ed interessa studenti, docenti, personale ATA, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nell'Istituto.

Il medesimo divieto vige anche per la sigaretta elettronica.

Tutto il personale scolastico - in particolare i docenti che prestano vigilanza all'esterno durante gli intervalli - è tenuto alla vigilanza sul rispetto delle norme e a segnalare ai preposti all'irrogazione della sanzione gli episodi di violazione del divieto. Preposti all'irrogazione della

sanzione sono il Dirigente scolastico, i suoi Collaboratori e lo staff dirigenziale, a cui spetta il compito di vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e accertare l'infrazione, anche su segnalazione dei vigilanti, compilando il relativo verbale e consegnandone copia al trasgressore. Il rifiuto a ricevere la copia - annotato in calce al verbale

- non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale, valendo a tutti gli effetti quale notifica.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 13 IT, causale: Infrazione divieto di fumo – IIS Albe e Lica Steiner Milano. Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento deve essere consegnata presso l'ufficio didattica, negli orari di ricevimento.

Gli studenti ed il personale scolastico che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere sottoposti a procedimento disciplinare.

La dirigente scolastica

Prof.ssa Emanuela Giorgetti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 D.lgs 39/1993)